



Automobile Club d'Italia

Spett.le
Poste Italiane S.p.A.
Viale Europa n.190
00144 ROMA RM

Oggetto: Servizio di Polo Telematico e connessione con gli archivi tributari Regionali/Provinciali strumentali alla riscossione delle Tasse Automobilistiche.

Con riferimento all'oggetto ed alle intese al riguardo intercorse,

TRA

Poste Italiane S.p.A. – Patrimonio BancoPosta – con sede in Roma, Viale Europa 190, capitale sociale Euro 1.306.110.000, Partita I.V.A. 01114601006, iscritta al n. 97103880585/1996 del Registro delle Imprese di Roma, in persona di Angela Guidolin, in qualità di Responsabile Acquisti Bancoposta, (di seguito per brevità denominata anche "Poste"

E

Automobile Club d'Italia (ACI) – Ente pubblico non economico con sede in Roma, Via Marsala 8, Partita I.V.A. 00907501001 e Codice Fiscale 00493410583, in persona di Angelo Sticchi Damiani, in qualità di Presidente e Legale Rappresentante (di seguito, per brevità, denominata "ACI"),

Poste e ACI nel seguito definite congiuntamente anche Parti.

PREMESSO

- che, Poste è autorizzata, ai sensi dell'art. 2 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 144 del 14 marzo 2001 e successive modifiche ed integrazioni, a svolgere una serie di servizi ed attività di investimento e servizi accessori, aventi ad oggetto strumenti finanziari;
- che, le attività ed i servizi oggetto del presente contratto sono funzionali all'espletamento, da parte di Poste italiane, Divisione Bancoposta, dei servizi indicati alla lettera d) della decisione della Commissione Europea del 5 gennaio 2010 (DM 25 gennaio 2010 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale italiana in data 19 aprile 2010);
- che le attività ed i servizi oggetto del presente contratto sono da intendersi esclusi dall'ambito di applicazione del D.Lgs.n.50/2016 in quanto non ricompresi tra le attività previste dall'art. 120 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,

- né soggetti ai sensi dell'art. 10 comma 1 lett. c) del suddetto Decreto, alla disciplina da esso riferita ai settori ordinari;
- che, tali attività pertanto non risultano soggette alla disciplina di cui al decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i. e del Regolamento di cui al DPR n. 207/2010;
 - che gli eventuali richiami effettuati nel presente contratto al D.L.gs 50/2016 e s.m.i. si devono qui intendere effettuati solo per analogia e non per richiamare l'intera disciplina di cui al predetto D. Lgs. (e Regolamento di cui al DPR n. 207/2010). I richiami legislativi riportati di seguito nel presente contratto sono pertanto da intendersi riferiti alle sole norme legislative e/o regolamentari di volta in volta espressamente richiamate;
 - che Poste ha l'esigenza di affidare il servizio di Polo telematico e di connessione con gli archivi tributari Regionali/Provinciali strumentali al pagamento delle tasse automobilistiche;
 - che, a tal fine, Poste intende avvalersi di un'organizzazione che disponga di professionalità e di competenze specifiche nel settore;
 - che ACI è un ente pubblico non economico a carattere nazionale posto al vertice di una federazione che associa tutti gli Automobile Club istituiti sul territorio nazionale (anch'essi enti pubblici non economici) ed ha per fine istituzionale la rappresentanza e la tutela degli interessi generali dell'automobilismo italiano;
 - che con R.D.L. 15 marzo 1927, n. 436, convertito nella L. 19 febbraio 1928, n. 510, l'ACI ha la gestione del Pubblico Registro Automobilistico (PRA) e, con il supporto tecnico di ACI Informatica, acquisisce, conserva ed aggiorna con ogni valore legale i dati in esso contenuti;
 - che, pertanto, ACI è titolare del diritto di accesso agli archivi del P.R.A. e garantisce l'autenticità dei dati suddetti;
 - che, quindi, ACI dispone delle necessarie capacità e delle risorse tecnico/umane per assolvere all'affidamento in oggetto, in posizione di autonomia della propria prestazione e con piena assunzione del rischio economico/organizzativo derivante da tale obbligazione.

Tutto ciò premesso e considerato, con la presente, Poste affida ad ACI la prestazione dei servizi di cui in prosieguo, alle condizioni di seguito indicate.

Articolo 1 - Valore delle premesse

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Articolo 2 - Oggetto e modalità di svolgimento del contratto

Con il presente atto Poste affida ad ACI la prestazione dei servizi di Polo telematico e di connessione con gli archivi tributari Regionali/Provinciali strumentali al pagamento delle tasse automobilistiche, nell'ambito delle Regioni convenzionate con ACI o ad esso collegati telematicamente.

L'attività oggetto del contratto dovrà essere svolta nel rispetto delle modalità e tempistiche puntualmente descritte nell'Allegato tecnico che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto (Allegato 1).

Qualunque materiale che riguardi o contenga il marchio o il logo di Poste o che faccia riferimento ai prodotti e/o ai servizi di Poste, approntato o utilizzato da ACI, dovrà essere preventivamente autorizzato per iscritto da Poste.

Qualunque materiale o comunicazione attraverso i canali cartaceo e/o elettronico (a titolo esemplificativo ma non esaustivo via radio, televisione, web, giornali) che riguardi o contenga il marchio o il logo di ACI o che faccia riferimento ai prodotti o servizi di ACI, approntato o utilizzato da Poste, dovrà essere preventivamente autorizzato per iscritto da ACI.

Articolo 3 - Responsabile del Contratto e Referente del Contratto

Poste designa quale Responsabile del Contratto la Funzione Bancoposta/Sistemi di Incasso e Pagamento in persona del suo responsabile pro tempore.

Il Responsabile del Contratto potrà nominare uno o più Responsabili Operativi per la fase di gestione ed esecuzione del contratto.

Il Responsabile del Contratto/Responsabile Operativo provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto medesimo; assicura la regolare esecuzione dello stesso da parte di ACI, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità alle obbligazioni contrattuali ed in particolare a quanto disposto nell'Allegato Tecnico.

Il Responsabile del Contratto/Responsabile Operativo provvede alla corretta e puntuale rendicontazione delle prestazioni, assicurando in particolare che quanto consuntivato in acconto o a saldo corrisponda a quanto effettivamente eseguito da ACI e ad essa dovuto in base alle previsioni contrattuali.

In relazione alle specifiche tipologie di Servizi oggetto del contratto, le attività di controllo del Responsabile del Contratto/Responsabile Operativo sono indirizzate a valutare i seguenti profili:

- a) la qualità del Servizio (aderenza/conformità a tutti gli standard qualitativi richiesti nel contratto e/o nell'Allegato Tecnico;
- b) il rispetto dei tempi e delle modalità di consegna indicati in Allegato Tecnico e/o stabiliti di volta in volta dalle Parti;
- c) l'adeguatezza della reportistica sulle prestazioni e le attività svolte.

ACI nominerà un proprio Referente del Contratto, che avrà il compito di rappresentare l'Ente per tutti gli obblighi connessi al Contratto.

Il Referente del Contratto, nominato da ACI, rappresenta l'unica interfaccia di ACI e deve riferire al Responsabile del Contratto e/o al/ai Responsabile/i Operativo/i di Poste, i cui nominativi verranno comunicati con nota scritta, per tutti gli aspetti operativi finalizzati all'esecuzione del Servizio.

ACI attiverà, presso uno o più Automobile Club Provinciali e/o presso la propria società Aci Informatica, una struttura di supporto tecnico e normativo di secondo livello a favore degli operatori e del servizio di assistenza di Poste. Reciprocamente, Poste attiverà una struttura di supporto tecnico e normativo di secondo livello a favore dei Delegati ACI.

Articolo 4 – Obblighi delle Parti

4.1 Obblighi di Poste

a) Per garantire la regolare attivazione del servizio di pagamento delle tasse automobilistiche, Poste si impegna a provvedere, a propria cura e spese, all'attivazione e all'aggiornamento, sui propri sistemi, del software deputato a gestire la riscossione.

b) Poste garantisce, inoltre, a propria cura e spese, la manutenzione di tale software sui propri sistemi, assicurando il costante allineamento della procedura con le disposizioni normative vigenti in materia, comunicate da ACI, che abbiano diretto riflesso sui programmi utilizzati o sul contenuto della ricevuta di pagamento prodotta dal sistema. Qualsiasi richiesta di variazione delle specifiche tecniche e/o aggiornamento del software sarà comunicata con congruo preavviso, salvo tempo imposto dall'Amministrazione titolare del tributo o dalla legge. Resta inteso che, a seguito della ricezione delle specifiche, le Parti d'intesa tra loro ne valuteranno la fattibilità e pianificheranno nel più breve tempo possibile le attività e i tempi di realizzazione. In ogni caso nel periodo intercorrente tra l'entrata in vigore delle nuove specifiche tecniche e/o aggiornamento del software e l'effettivo aggiornamento da parte di Poste, il servizio di riscossione potrà essere sospeso da ACI se il mancato aggiornamento possa compromettere la regolarità e la correttezza delle riscossioni.

c) Poste si impegna a mantenere indenne ACI da ogni conseguenza dannosa ad essa direttamente derivante per fatto direttamente imputabile a Poste, dal cattivo funzionamento dei sistemi utilizzati per la riscossione e/o dagli operatori della riscossione.

d) E' fatto espresso ed assoluto divieto di modificare o alterare i dati comunicati da ACI per ogni singola operazione di riscossione e di modificare o variare anche nella sola disposizione grafica, senza la previa autorizzazione di ACI, i dati contenuti nelle ricevute di pagamento rilasciate ai contribuenti dal sistema.

e) L'erogazione del servizio di riscossione della tassa automobilistica, potrà avvenire, da parte di Poste, con le modalità previste dal presente Contratto, presso le reti fisiche e virtuali di proprietà di Poste meglio specificate di seguito:

- Uffici Postali;
- Servizio di Remote Banking di Poste Italiane (Poste.it, BPOL, BPIOL, Conto Click, Postepay.it);
- Servizi di Poste Mobile con associazione della Sim ad un conto BancoPosta o ad una carta Postepay;
- Applicazioni proprietarie ed a marchio Poste per sistemi operativi "iOS" e "Android";
- Chioschi multimediali.

Inoltre, l'erogazione del servizio potrà avvenire anche presso le reti fisiche e virtuali di cui Poste è proprietaria in via esclusiva direttamente o mediante attivazioni di link verso i siti a marchio Poste e che intenderà in futuro abilitare.

f) Ai fini dell'erogazione del servizio di riscossione della tassa automobilistica da parte di Poste, anche mediante l'utilizzo di altre reti fisiche e virtuali di cui Poste non è proprietaria in via esclusiva - già attive o che si intenderà in futuro abilitare - ACI si rende disponibile ad esaminare, su richiesta di Poste, una estensione della richiesta di connessione. In tale caso, premessa la necessaria autorizzazione regionale rilasciata al soggetto terzo, si procederà ad una

separata formulazione dei corrispettivi da concordare sulla base di ogni specifica richiesta.

g) ACI si riserva di sospendere il collegamento, immediatamente senza preavviso e con salvezza della richiesta di danni, qualora Poste conceda l'abilitazione al servizio ad altre reti fisiche e virtuali non abilitate secondo le procedure previste alla lettera f) del presente articolo 4.1 del Contratto e di cui Poste non è proprietaria.

h) Poste si impegna ad attivare in collaborazione con ACI, entro 30 giorni dalla firma del Contratto, un tavolo congiunto per l'adozione delle correlate iniziative di co-marketing.

4.2 Obblighi di ACI

a) Una volta inseriti sull'applicativo di riscossione i dati della targa, del tipo di veicolo, della regione di residenza dell'utente e nei casi previsti della scadenza e periodo di validità – dati a loro volta comunicati o imputati direttamente dall'utente – ACI si impegna ad elaborare il calcolo dell'importo da pagare.

b) Al fine di garantire il corretto calcolo dell'importo della tassa automobilistica ed il corretto aggiornamento degli archivi, ACI si impegna:

- nel caso in cui siano gestiti da ACI, ad utilizzare e ad interagire con gli archivi/ruoli regionali/provinciali della tassa automobilistica della singola Amministrazione di competenza del tributo oggetto di incasso e regolarizzazione;
- nel caso in cui siano gestiti autonomamente e ne sia stata autorizzata ad ACI la connessione, ad utilizzare e ad interagire con gli archivi/ruoli regionali/provinciali della tassa automobilistica della singola Amministrazione di competenza del tributo oggetto di incasso e regolarizzazione;
- in sub-alternativa, ad utilizzare l'archivio nazionale delle tasse automobilistiche gestito dalla SoGei.

La modalità di esecuzione del servizio, per singola Regione/Provincia autonoma, è dettagliato all'interno dell'Allegato 1 e qualsiasi variazione nell'erogazione del servizio da parte di ACI dovrà essere oggetto di apposita, preventiva comunicazione scritta a Poste.

c) Dopo aver prelevato dall'archivio l'importo da pagare unitamente alle altre informazioni inerenti il versamento, ACI comunica l'importo da versare comprensivo delle sanzioni e degli interessi, se ed in quanto dovuti; tale colloquio avviene in modalità esclusivamente on-line.

d) ACI si impegna a registrare nell'archivio dei versamenti il pagamento effettuato dopo aver ricevuto da Poste conferma della chiusura della transazione.

e) ACI interviene nelle procedure di esecuzione dei pagamenti con le modalità più dettagliatamente indicate nell'Allegato tecnico al Contratto (che disciplina le regole di comunicazione delle informazioni di rendicontazione tra Poste Italiane e ACI), contribuendo direttamente a modificare le correlate situazioni giuridiche ed economiche e garantendo tanto a Poste quanto agli automobilisti la correttezza del calcolo di quanto dovuto; più precisamente, ACI garantisce la continuità, la regolarità e la correttezza del calcolo degli importi della tassa automobilistica, fatte salve le cause di forza maggiore e gli interventi tecnici di

verifica periodica sugli impianti, esonerando Poste da qualsiasi conseguenza dannosa derivante da errori di calcolo, tranne nei casi di violazione da parte di Poste del divieto di cui alla lettera d) dell'articolo 4.1.

f) ACI si impegna a fornire alle Regioni gli strumenti atti a consentire le opportune verifiche di quadratura contabile e di riconciliazione dei pagamenti, garantendo continuità con gli attuali processi e accordi tra Poste e le Regioni stesse.

g) ACI si impegna a ricevere da Poste, e gestire, un flusso unico periodico di rendicontazione, contenente il dettaglio delle richieste di pagamento andate a buon fine e ad inoltrarne il contenuto alle Amministrazioni competenti, garantendo continuità con gli attuali processi rispetto alla struttura delle rendicontazioni attualmente in essere, descritte nell'allegato tecnico.

h) Qualora espressamente richiesto dalle singole Amministrazioni, Poste, in deroga alla lettera f), si riserva di fornire anche direttamente alle stesse, il flusso di rendicontazione delle richieste di pagamento.

i) ACI si impegna a comunicare per iscritto a Poste qualsiasi evento che possa compromettere la corretta esecuzione dei servizi oggetto del Contratto. Detta comunicazione dovrà pervenire a Poste, tramite mail, entro e non oltre due ore dal verificarsi dell'evento.

Articolo 5 - Durata del contratto

Il presente contratto ha una durata di 12 mesi a decorrere dal 1° luglio 2017.

Il prorogarsi delle attività, oltre la data di scadenza indicata, non comporta, in nessun caso, il rinnovo tacito del presente atto.

Tutti i termini di cui al presente contratto sono espressi in giorni naturali consecutivi.

Le parti convengono che il presente contratto ratifica gli accordi verbali precedentemente intercorsi tra le parti inerenti l'oggetto di cui al precedente art. 2; pertanto, tutte le prestazioni eventualmente effettuate in data antecedente al perfezionamento del presente contratto, a seguito dei predetti accordi verbali, sono regolate dalle clausole del presente contratto.

Articolo 6 - Importo del contratto

L'importo massimo stimato del presente contratto è pari ad € 445.100,00 (quattrocentoquarantacinquemilacenti/00) esente da IVA ai sensi dell'art. 10, comma 1, n. 1), D.P.R. n. 633/72.

Per l'espletamento del servizio oggetto del presente contratto, nel rispetto delle vigenti previsioni normative (cfr. D.P.C.M. del 12 novembre 2009 n. 186), per ogni singola operazione di incasso del tributo andata a buon fine, Poste riconoscerà ad ACI un importo unitario, esente da IVA ai sensi dell'art. 10, comma 1, n. 1), D.P.R. n. 633/72, pari a € 0,25.

Gli oneri per la sicurezza sono pari a zero.

Resta inteso tra le Parti che per il periodo di vigenza contrattuale, e in ogni caso di anticipata risoluzione del presente contratto, Poste corrisponderà il solo compenso dovuto per le operazioni di incasso effettivamente svolte e certificate, senza che ACI possa avanzare alcuna ulteriore pretesa in termini sia di spese sostenute che di diseconomia. Il suddetto importo deve pertanto intendersi come importo massimo stimato ed in alcun modo impegnativo per Poste.

Resta, inoltre, inteso che sarà onere di Poste verificare l'andamento dei volumi delle operazioni di incasso gestite da ACI e richiedere – ove necessario – eventuali integrazioni, secondo quanto previsto all'art. 6.1 Opzioni.

L'importo unitario di cui sopra deve intendersi fisso ed invariabile per l'intero periodo di validità del contratto e si intende comprensivi di ogni onere e/o spesa, di tutte le spese accessorie e di trasferta.

Null'altro, per i servizi e le attività previste nel presente contratto, sarà dovuto da Poste ad ACI o richiesto da ACI alle singole Amministrazioni.

ACI dichiara e garantisce che le condizioni praticate sono congrue, in linea con quelle di mercato e quelle praticate ai migliori clienti, determinate in un corretto rapporto costi/prestazioni. Tali condizioni saranno mantenute per tutta la durata del contratto.

ACI non potrà pretendere sovrapprezzi o indennità speciali per qualsiasi sfavorevole circostanza possa essersi verificata durante lo svolgimento del presente contratto. Resta pertanto esclusa l'applicabilità delle disposizioni di cui al comma 1 dell' art. 1467 Cod. Civ.

6.1 Opzioni

Su richiesta di Poste, ACI si impegna ad effettuare, entro il periodo di validità contrattuale e fino ad un massimo del 30% dell'importo massimo stimato del contratto così come indicato all'art. 6, un'ulteriore fornitura dei Servizi alle stesse condizioni tecnico / economiche del presente contratto.

Articolo 7 – Modalità di fatturazione e condizioni di pagamento

7.1 Relativamente al servizio reso, ACI provvederà a fatturare i corrispettivi del servizio oggetto del presente contratto su base mensile.

Poste riconoscerà esclusivamente gli importi relativi alle attività effettivamente svolte e certificate, entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della fattura, qualora abbia avuto luogo l'accettazione della fornitura o del servizio mediante il rilascio del verbale di avvenuta prestazione da parte del Responsabile del contratto di Poste. Ove il ricevimento della fattura abbia avuto luogo prima dell'avvenuta accettazione della fornitura/servizio il termine di 30 gg. decorrerà dalla data del verbale di avvenuta prestazione.

Durante tale periodo le somme non saranno produttive di interessi.

Nel caso in cui il giorno di scadenza del pagamento corrisponda ad un giorno festivo o ad un sabato, il pagamento verrà effettuato il primo giorno lavorativo successivo.

Poste effettuerà il pagamento a condizione che abbia avuto luogo la verifica e l'accettazione dei beni o dei servizi cui si riferisce la fattura a norma dell'art. 4, comma 6, del D. Lgs. 231/2002, così come modificato dal D. Lgs. 192/2012.-

Fermo restando, per il resto, quanto previsto dal Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 e successive modifiche e integrazioni, in caso di ritardo di pagamento delle fatture, Poste riconoscerà ad ACI un interesse di mora pari al tasso di interesse applicato dalla Banca Centrale Europea alla sua più recente operazione di rifinanziamento principale (tasso di riferimento), maggiorato di otto punti percentuali.

Il tasso di riferimento sarà determinato a norma dell'art. 5 comma 2 del D.Lgs. 231/2002 e s.m.i.

7.2 Condizione perché possa essere autorizzato il pagamento delle singole fatture è l'accertamento della regolarità contributiva ed assicurativa di ACI ai sensi del successivo punto "regolarità contributiva e assicurativa" del presente articolo.

Nell'ipotesi di inadempimento contributivo od assicurativo di ACI risultante da DURC, Poste procederà secondo quanto stabilito dall'art. 31 comma 3 del D.L. n. 69/2013 (convertito da L. n. 98/2013) e dall' art. 30 comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nonché in conformità a quanto previsto nei provvedimenti appositamente adottati dagli Enti preposti.

In ogni caso, ai sensi dell'art. 30 comma 5bis del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., sarà operata una ritenuta pari allo 0,50 per cento sull'importo netto progressivo delle prestazioni. Dette ritenute potranno essere svincolate secondo le modalità indicate nel citato art. 30 comma 5bis.

7.3 Le fatture, in unica copia, dovranno essere intestate a:

Poste Italiane S.p.A. - Viale Europa, n° 190 - 00144 Roma – P.I.: 01114601006.
ed inviate a:

Poste Italiane spa - c/o Posteitaliane AFC Ciclo Passivo Polo sud2 - Via Ugo La Malfa, 177 - 90146 Palermo In caso di invio telematico, le fatture dovranno essere spedite, esclusivamente in formato PDF, al seguente indirizzo mail: **posteitaliane.fornitori@posteitaliane.it**.

Si precisa che tale mail potrà contenere un massimo di 5 allegati.

In alternativa alla suddetta modalità, ACI potrà emettere fatture elettroniche previa sottoscrizione di apposita comunicazione che costituisce l'Allegato 3 del presente contratto da inviare al seguente indirizzo: Poste italiane – Amministrazione, Finanza e Controllo – Servizi Amministrativi – Ciclo Passivo Viale Europa 175 Roma 00144 oppure al seguente indirizzo e mail: **CicloPassivo_1@posteitaliane.it**.

In tal caso ACI si obbliga al rispetto delle disposizioni inerenti la fatturazione e degli standard definiti nella comunicazione sopra richiamata, fermo restando, per il resto, quanto previsto dal presente articolo.

Sulle fatture dovranno essere indicati: la data di emissione ed il numero della fattura, gli estremi fiscali ed il numero di partita IVA di ACI, la descrizione della prestazione effettuata (con le singole quantità ed i relativi importi unitari), il numero d'Ordine di Acquisto unitamente alla sigla PC001 che identifica il punto amministrativo di riferimento, l'importo totale, l'indicazione dell'aliquota IVA ed il relativo ammontare, le modalità ed i termini di pagamento, le coordinate di c/c intestato ad ACI.

Poste effettuerà il pagamento esclusivamente tramite bonifico.

Le fatture non conformi al presente articolo ed alla normativa I.V.A., dovranno essere integrate da ACI entro 15 giorni dalla segnalazione effettuata tramite fax da parte di Poste. Qualora tale termine non fosse rispettato, ai fini della decorrenza dei termini di pagamento si intenderà per data convenzionale di emissione fattura l'ultimo giorno del mese di recepimento delle integrazioni.

7.4 Nei rapporti con i propri /subcontraenti/fornitori, a qualsiasi titolo impiegati nell'esecuzione del presente appalto, ACI si impegna al pieno rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 231/2002, così come modificato dal D.Lgs. 192/2012, in tema di ritardati pagamenti nelle transazioni commerciali.

Resta inteso tra le Parti che eventuali pattuizioni contrattuali derogatorie rispetto ai termini di pagamento di cui all'art. 4 comma 2 del citato D.Lgs 231/2002 e s.m.i. dovranno essere debitamente motivate, nonché comunicate a Poste.

7.5 Regolarità contributiva ed assicurativa. Ai fini dell'accertamento della regolarità contributiva ed assicurativa di ACI, la struttura Amministrazione e Controllo – Amministrazione – ciclo passivo – di Poste Italiane, Viale Europa 175, 00144 Roma, acquisirà il DURC in corso di validità dell'ACI medesima, ai sensi dell'art. 31 comma 4 del D.L. n. 69/2013 (convertito da L. n. 98/2013).

7.6 Regolarità retributiva. In caso di ritardi nei pagamenti delle retribuzioni dei dipendenti di ACI, Poste, nel caso di decorso infruttuoso del termine per provvedere alla regolarizzazione e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza di tale richiesta, provvede al pagamento diretto delle retribuzioni arretrate agli aventi titolo, detraendo il relativo importo dalle somme dovute ad ACI.

Articolo 8 - Prestazioni non prevedibili

Nel caso in cui, durante lo svolgimento delle attività oggetto del presente contratto, si manifesti la imprevista ed assoluta necessità di ulteriori attività non ricomprese nel presente contratto e che comportino una maggiore spesa e/o un maggiore tempo per essere portate a termine, ACI ne dovrà dare tempestiva comunicazione a Poste che potrà riconoscere un maggior corrispettivo, da convenirsi con le modalità dettate dalle specifiche, reciproche esigenze e/o una proroga nei tempi di esecuzione delle attività oggetto del presente affidamento. Tali modalità saranno formalizzate mediante una integrazione al presente contratto, da perfezionarsi nella stessa forma.

Articolo 9 - Risoluzione e clausola risolutiva espressa

Il presente contratto potrà essere risolto ai sensi degli articoli 1453 e 1454 del Codice Civile da Poste per negligenza e/o inadempienza agli obblighi ed alle condizioni stabilite e/o per gravi ritardi e sospensioni delle attività affidate; in tali casi, la risoluzione del rapporto instaurato con il presente contratto non potrà dichiararsi se non dopo formale diffida ad adempiere entro un congruo termine, trascorso il quale, il presente contratto si intenderà risolto di diritto ed in danno di ACI.

Oltre ai suddetti casi, Poste potrà procedere alla risoluzione di diritto del presente contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 C.C. e salva la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni, nei seguenti casi:

- a) violazione degli obblighi di legge;
- b) violazione della clausola di riservatezza;
- c) violazione delle disposizioni contenute nel Codice di Comportamento Fornitori e Partner del Gruppo Poste Italiane;
- d) ipotesi di impossibilità sopravvenuta divenuta definitiva;
- e) violazione degli obblighi di cui all'art. "Conflitto di Interessi";
- f) violazione degli obblighi di cui all'art. "Business Continuity Management".

Poste potrà altresì procedere a risolvere di diritto il presente contratto qualora durante il periodo di efficacia del presente contratto sia intervenuto, nei confronti di ACI, un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o

più misure di prevenzione di cui al Codice delle leggi antimafia, nonché in caso di condanna, con sentenza passata in giudicato, di un legale rappresentante di ACI per i reati di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

La risoluzione si verifica di diritto quando Poste dichiara ad ACI, a mezzo raccomandata A.R., che intende avvalersi della presente clausola risolutiva ai sensi dell'art. 1456 C.C.

In tali casi è esclusa qualunque responsabilità di Poste nei confronti di ACI la quale, a richiesta di Poste, sarà obbligata a completare la prestazione già iniziata ai prezzi contrattualmente stabiliti.

Nel caso di ottenimento di DURC negativo per due volte consecutive Poste potrà procedere alla risoluzione del presente contratto.

Poste si riserva, in qualsiasi momento, di richiedere prova delle dichiarazioni rese di ACI, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; pertanto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71 comma 3 del D.P.R. 445/2000, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive di certificazione ed atti di notorietà, dalla stessa rilasciate ai sensi e per gli effetti degli artt. 38, 46, 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. il presente contratto si intenderà risolto di diritto anche relativamente alle prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione, con facoltà di Poste di incamerare la cauzione di cui al successivo articolo 20.

Resta salvo, in ogni caso, il diritto di Poste al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Articolo 10 – Recesso

Ogni modificazione della normativa nazionale o regionale/provinciale, o degli accordi tra le Regioni/Province Autonome e ACI, incidente sulla gestione della tassa automobilistica o, semplicemente, sulla gestione del servizio di riscossione, idonea a produrre effetti modificativi del contratto, dà facoltà alle Parti di recedere incondizionatamente dalla stessa, con comunicazione da inviare all'altra Parte, ai soggetti ed agli indirizzi indicati nel seguente articolo 27, con raccomandata a/r e con preavviso di almeno 6 mesi rispetto alla data in cui il recesso dovrà avere efficacia, fatto salvo il caso in cui gli eventi modificativi impongano un'efficacia immediata o comunque inferiore ai 30 giorni.

Articolo 11 - Cause di forza maggiore ed impossibilità sopravvenuta

Non saranno presi in considerazione come cause di ritardo, oltre gli eventi dovuti a cause di forza maggiore, gli eventi non imputabili in alcun modo ad ACI a condizione che la stessa ne dia immediata comunicazione a Poste, mediante fax seguito da raccomandata A.R. entro e non oltre 5 giorni naturali, consecutivi dal verificarsi degli eventi stessi.

Per causa di forza maggiore si intende ogni fatto, imprevedibile oppure inevitabile o comunque fuori dal controllo di ACI, il cui verificarsi non sia dovuto a comportamenti od omissioni alla stessa imputabili e che, per natura ed entità, risulti tale da impedire l'adempimento degli obblighi contrattuali.

Le fattispecie di impossibilità sopravvenuta per causa non imputabile ad ACI avranno effetto giuridico solo se ACI darà immediata comunicazione a Poste

della loro insorgenza, tramite fax seguito da raccomandata A.R. ed entro e non oltre cinque giorni dalla data del verificarsi degli eventi.

Manifestandosi i predetti eventi, secondo la loro entità e durata, Poste ha facoltà di concedere una proroga dei termini contrattuali per la ripetizione del servizio ovvero di risolvere il presente atto.

Qualora si manifestino eventi tali da provocare impossibilità definitiva, il contratto potrà essere risolto ipso iure. In tal caso ad ACI spetteranno i compensi relativi alla attività effettivamente svolta.

Non rientrano in ogni caso tra le cause di impossibilità sopravvenuta gli scioperi comunque motivati, ad esclusione di quelli a carattere nazionale.

Articolo 12 - Obbligo di riservatezza

Qualsiasi notizia, documento, informazione concernente direttamente o indirettamente il lavoro svolto o l'organizzazione, l'attività o il know-how specifico di Poste di cui ACI o il suo personale, venisse in qualunque modo a conoscenza, dovrà essere considerato riservato e, come tale, trattato a termini di Legge e non potrà essere comunicato a terzi, neanche parzialmente, fatte salve notizie e/o informazioni che siano o divengano di dominio pubblico o che siano state già legittimamente portate a conoscenza di ACI da terzi, chiedendo, comunque, in tale ultimo caso, autorizzazione a Poste.

ACI rimane altresì responsabile, nei confronti di Poste, per l'osservanza dei predetti obblighi di segretezza anche da parte dei propri dipendenti, subcontraenti eventuali subappaltatori e fornitori nonché dipendenti di questi ultimi.

L'obbligo di riservatezza riguarda anche le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che ACI sviluppa o realizza in esecuzione delle prestazioni contrattuali.

E' esclusa, comunque, la duplicazione, riproduzione, asportazione di documentazione di Poste non autorizzata in forma scritta da Poste medesima, fatte salve le documentazioni strettamente necessarie per la realizzazione delle attività oggetto del presente affidamento, impegnandosi a restituire, al termine delle attività, quanto ricevuto da Poste per l'esecuzione del contratto stesso.

Detti obblighi sopravvivranno per un periodo di 5 anni dalla data di cessazione del presente contratto.

Qualora ACI non adempia agli obblighi derivanti dal presente articolo, Poste si riserva la facoltà di risolvere il contratto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 C.C., fatta salva la richiesta di risarcimento degli eventuali danni subiti.

Articolo 13 - Obblighi di legge

13.1 Trattamento dei dati personali

Nell'ambito del trattamento dei dati personali connesso all'espletamento delle attività oggetto del presente affidamento, ACI opererà in qualità di Titolare autonomo, nel pieno rispetto delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 196/2003 (d'ora innanzi, per brevità, il Decreto).

ACI si impegna ad osservare ed a far osservare ai propri dipendenti e/o collaboratori la massima segretezza e riservatezza sulle informazioni personali di cui verrà a conoscenza durante lo svolgimento delle attività oggetto del presente atto, come pure dei dati elaborati in ordine a tali informazioni, con

espresso divieto di divulgazione e/o comunicazione a terzi, sia nell'interesse di Poste che degli interessati.

I dati personali saranno utilizzati per le sole finalità di svolgimento del presente affidamento e per il tempo strettamente necessario all'espletamento dello stesso.

Le persone incaricate del trattamento saranno individuate dal titolare ed opereranno sotto la sua diretta autorità, attenendosi alle istruzioni dallo stesso impartite.

A tal fine ACI si impegna ad adottare le misure organizzative, fisiche e logistiche, di cui agli articoli 31 e ss del citato decreto legislativo 196/2003 e del relativo disciplinare tecnico, al fine di prevenire i rischi di distruzione e/o perdita, anche accidentale dei dati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta dei dati.

13.2 Osservanza della normativa sull'appalto di manodopera

ACI si assume, in via piena ed esclusiva, qualsiasi responsabilità derivante dall'inosservanza delle norme contenute nel D.L.vo 276/03 e dall'accertamento da parte delle Autorità competenti e/o della magistratura di ipotesi che implicino la costituzione del rapporto di lavoro, tenendo indenne Poste da qualsiasi responsabilità o danno diretto o indiretto eventualmente conseguente alla contestazione di tali violazioni.

13.3 Applicabilità dei Contratti Collettivi di Lavoro e contributi previdenziali ed assicurativi

ACI assicura il rispetto di tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, imposti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi.

ACI si obbliga, altresì, ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti, che sono impiegati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed, in genere, da ogni contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località.

ACI si obbliga, inoltre, a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla sostituzione.

ACI dichiara, sotto la propria responsabilità, di essere in regola con le disposizioni di legge in materia assicurativa, previdenziale, contributiva, retributiva e antinfortunistica.

Poste si riserva la facoltà di richiedere ad ACI, in qualsiasi momento - anche a mezzo fax o via e-mail - la documentazione idonea a comprovare l'adempimento degli obblighi previsti dalla legislazione di cui ai capoversi precedenti, con particolare riferimento all'avvenuto versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi e delle retribuzioni, nel rispetto delle modalità e delle tempistiche stabilite dalla normativa di riferimento.

I documenti richiesti dovranno pervenire a Poste entro 15 giorni dalla richiesta, a pena di risoluzione del contratto e richiesta di risarcimento dei relativi danni.

In caso di irregolarità Poste procederà secondo quanto indicato al precedente articolo "Modalità di fatturazione e condizioni di pagamento".

13.4 Norme di sicurezza / D.L.vo 81/2008 e s.m.i. e tutela ambientale

Durante l'esecuzione delle attività di cui al presente atto, ACI deve assicurare che il personale incaricato adotti tutte le misure di sicurezza previste, incluse quelle vigenti all'interno degli uffici di Poste, nei luoghi in cui il personale è chiamato ad operare.

Il Responsabile del Contratto per la fase di gestione ed esecuzione del contratto potrà effettuare ogni verifica e controllo.

Le Parti si impegnano, pertanto, alla piena osservanza del disposto del D.Lgs. 81/2008, per cui, durante l'esecuzione delle prestazioni in oggetto, dovranno adottare idonee misure preventive atte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

ACI si impegna, nell'ambito delle attività relative al servizio in oggetto, ad osservare le disposizioni della normativa vigente in campo ambientale, con particolare riferimento al D.Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152 e s.m.i..

Articolo 14 - Responsabilità

Le attività affidate ad ACI, dovranno essere svolte a regola d'arte, applicando la diligenza e la professionalità richieste dalla legge e secondo i migliori standard internazionali.

Resta inteso che ACI sarà responsabile, nei confronti di Poste della corretta effettuazione di tutti i servizi oggetto del presente atto, fatti salvi gli impedimenti dipendenti da circostanze non imputabili all'Ente stesso.

Sono a carico di ACI tutti gli oneri e i rischi connessi ad eventuali danni a persone o cose, ivi inclusi quelli di natura ambientale, derivanti dall'espletamento dei servizi oggetto del presente atto. Pertanto Poste potrà, in ogni caso, rivalersi sull' ACI per gli oneri sostenuti a titolo di risarcimento danni agli utenti finali.

ACI assume inoltre a proprio ed esclusivo carico la più completa ed assoluta responsabilità sia in sede civile che penale per sinistri e danni causati dal proprio personale a dipendenti od a beni di Poste, nonché a terzi e/o cose di terzi in genere, sollevando espressamente Poste da ogni e qualsiasi responsabilità ed onere al riguardo.

ACI, comunque, si impegna a mantenere Poste indenne da ogni pretesa che possa essere avanzata nei suoi confronti a qualsiasi titolo dai soggetti impiegati nella realizzazione delle attività oggetto del presente atto.

Articolo 15 - Marchi commerciali e Copyrights

ACI garantisce di disporre dei diritti d'uso di qualsiasi marchio commerciale e Copyrights utilizzasse nell'ambito dei servizi offerti e di cui al presente atto.

ACI si impegna a tenere indenne Poste da costi e spese, comprese quelle legali, derivanti da una qualsiasi azione promossa da terzi in relazione ad eventuali violazioni e/o contraffazioni di brevetti, copyright, marchi, diritti d'autore o simili diritti di proprietà, derivanti dall'esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto.

Articolo 16 – Cessione del contratto e di Subappalto

16.1 Cessione del contratto

Il presente contratto non può essere ceduto a terzi, né in tutto né in parte, a pena di nullità.

16.2 Subappalto

E' fatto divieto ad ACI subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto.

Articolo 17 – Variazioni del contratto e/o degli allegati

Qualsiasi modificazione, aggiunta o deroga, sia al presente atto che a quelli in esso richiamati e/o allegati, deve risultare da comunicazione scritta ed accettata da controparte.

Articolo 18 – Conflitto di Interessi

Nell'esecuzione del presente Contratto, ACI si impegna a garantire la continuità dell'erogazione dei servizi in esso previsti.

ACI dichiara ed espressamente garantisce che non esiste alcun conflitto di interessi, né esistono situazioni che possano dare luogo all'insorgere di qualsivoglia conflitto di interessi in relazione alle attività di cui al presente Contratto.

Esiste conflitto di interessi quando l'esercizio imparziale ed obiettivo delle funzioni è compromesso per motivi familiari, affettivi, da affinità politica o nazionale, da interesse economico o da qualsiasi altra comunanza d'interessi con il destinatario.

Per tutta la durata del presente Contratto ACI si impegna ad adottare una condotta idonea ad evitare l'insorgere di conflitti di interesse.

Qualora in corso di esecuzione del presente Contratto si determinasse una qualunque situazione idonea a generare un conflitto di interessi, ACI stessa dovrà darne prontamente comunicazione scritta al Responsabile del Contratto/Responsabile Operativo di Poste.

In ogni caso, Poste si riserva di valutare la sussistenza di conflitti di interessi ai fini della risoluzione del Contratto, ovvero di un eventuale recesso o sospensione dell'incarico.

Qualora ACI non adempia agli obblighi derivanti dal presente articolo Poste si riserva la facoltà di risolvere il presente Contratto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., fatta salva la richiesta di risarcimento degli eventuali danni subiti.

Articolo 19 – Business Continuity Management

ACI prende atto che Poste Italiane, in qualità di operatore finanziario, è soggetto all'applicazione delle "Disposizioni di Vigilanza per le Banche" (Rif. Circ.285 Banca d'Italia 17 dic.2013 – e successivi aggiornamenti) e pertanto deve assicurare che i servizi oggetto del presente contratto siano garantiti in continuità operativa.

Poste Italiane, nell'ambito della continuità operativa per i servizi finanziari, ha implementato un Business Continuity Plan con requisiti di continuità (RTO, RPO) coerenti, per ciascun servizio, con le indicazioni normative per gli operatori sistemici; in particolare, per le sue applicazioni critiche e sistemiche ha realizzato una soluzione di Disaster Recovery basata su una configurazione a tre siti con replica dati sincrona ed asincrona.

ACI, pertanto, con la sottoscrizione del presente contratto dichiara e si obbliga a tutti gli effetti ad assicurare la continuità dei servizi oggetto del presente

contratto in conformità alle citate disposizioni di Banca d'Italia ed ai principali standard internazionali in materia di continuità operativa per la gestione di situazioni critiche, conseguenti sia a incidenti di portata settoriale che a catastrofi estese.

ACI prende atto ed espressamente accetta che quanto previsto nella presente clausola trova applicazione anche in deroga alle previsioni di cui all'articolo "Cause di Forza Maggiore ed Impossibilità Sopravvenuta" del presente contratto.

Inoltre, ACI garantisce, in situazioni di emergenza, che l'erogazione dei servizi oggetto del presente contratto avvenga in modo prioritario al fine di evitare che, in caso di esigenze concomitanti di altri clienti di ACI, le prestazioni degenerino o il servizio si renda di fatto indisponibile.

Il piano di continuità operativa di ACI, che la stessa si impegna a consegnare su richiesta di Poste Italiane, è coerente con le esigenze di Poste Italiane stessa e prevede l'attivazione di misure di continuità atte a ripristinare i servizi oggetto del presente contratto, nel rispetto dei Livelli di Servizio nel medesimo previsti.

Il piano di continuità operativa di ACI deve prendere in considerazione diversi scenari di crisi basati almeno sui seguenti fattori di rischio, conseguenti a eventi naturali o attività umana, inclusi danneggiamenti gravi da parte di dipendenti:

- distruzione o inaccessibilità di strutture nelle quali sono allocate unità operative o apparecchiature critiche;
- indisponibilità di sistemi informativi critici;
- indisponibilità di personale essenziale per il funzionamento dei processi aziendali;
- interruzione del funzionamento delle infrastrutture (tra cui energia elettrica, reti di telecomunicazione, reti interbancarie, mercati finanziari);
- alterazione o perdita di dati e documenti critici.

Il piano di continuità operativa deve indicare le procedure per il rientro dall'emergenza, con particolare attenzione alla rilevazione dei danni, alla gestione di tutte le operazioni di rientro, alla verifica dell'operatività per i servizi ripristinati.

All'atto della sottoscrizione del presente contratto, ACI si impegna a comunicare a Poste i nominativi del referente per le situazioni di emergenza e quello del responsabile della Business Continuity ed i relativi sostituti, nonché a comunicare ogni eventuale modifica dei suddetti nominativi.

ACI inoltre, si impegna a:

- dare immediata comunicazione al Responsabile del Contratto nominato nel presente contratto, delle situazioni di emergenza in divenire e/o conclamate che colpiscono l'Ente medesimo;
- identificare la causa del problema ed effettuare la stima della durata dell'interruzione.

Poste deciderà se richiedere o meno l'attivazione delle misure di continuità, essendo ACI vincolata a tale decisione è tenuta, in caso di decisione positiva, a ripristinare i servizi oggetto del presente contratto entro il tempo massimo concordato.

ACI, con cadenza almeno annuale e senza costi aggiuntivi per Poste, si impegna a pianificare verifiche sulle soluzioni messe in campo nel proprio piano

di continuità operativa, consentendo a Poste di assistere alle medesime e dando visione dei risultati.

ACI, inoltre, si rende disponibile ad effettuare eventuali, ulteriori verifiche congiunte, ai fini della verifica di congruità tra il suo Piano di continuità operativa e quello di Poste, concordando con quest'ultima tempi e modalità.

ACI si impegna a consentire qualunque procedura ispettiva che possa venire richiesta a Poste Italiane e/o alle sue Controllate da parte degli organi istituzionali di vigilanza.

Inoltre, ACI è tenuta a consentire a Poste Italiane lo svolgimento di attività di audit sul proprio Business Continuity Plan, sulle soluzioni adottate e sulle verifiche effettuate al proprio interno. In base alle risultanze delle attività di audit Poste potrà richiedere ad ACI di attuare le azioni correttive che riterrà necessarie, senza costi aggiuntivi per Poste, riservandosi di verificarne l'attuazione.

In caso di subappalto autorizzato, gli obblighi di cui al presente articolo si intendono estesi anche al subappaltatore. E' fatto obbligo ad ACI di verificare che il subappaltatore abbia attuato al proprio interno le adeguate misure in grado di garantire la continuità operativa dei servizi erogati.

ACI si impegna, altresì, a dare evidenza a Poste di tali verifiche. Tali disposizioni troveranno applicazione in ogni caso di coinvolgimento di terzi, per qualsivoglia titolo, nell'esecuzione del contratto.

In caso di inadempimento agli obblighi derivanti dal presente articolo, Poste si riserva la facoltà di risolvere di diritto il presente contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c..

Articolo 20 - Obblighi derivanti dal Codice di comportamento Fornitori e Partner

Con la sottoscrizione del presente contratto, ACI dichiara espressamente di aver preso visione del Codice di comportamento fornitori e partner adottato da Poste e allegato al presente atto e di condividerne il contenuto obbligandosi al rispetto di quanto ivi indicato relativamente ai rapporti tra Poste ed i fornitori.

ACI si impegna ad osservare comportamenti conformi a quanto previsto dal suddetto Codice.

Resta inteso che, in caso di inosservanza di uno qualunque dei comportamenti previsti dalle disposizioni di detto Codice, Poste potrà dichiarare risolto il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 C.C. fermo restando il diritto al risarcimento dei danni ad essa cagionati.

Articolo 21 - Clausola fiscale

Il presente contratto, concluso mediante scambio di corrispondenza commerciale, sarà registrato soltanto in caso d'uso ai sensi del DPR 131/1986 e del DPR n. 642/1972 e successive modifiche ed integrazioni. Le spese dell'eventuale registrazione sono a carico della parte richiedente.

Articolo 22 - Legge applicabile e Foro competente

Il presente contratto è interamente regolato dalla Legge italiana ed in base ad essa deve essere interpretato.

Qualunque controversia insorgesse sull'interpretazione e/o sull'esecuzione del presente contratto, sarà deferita al giudizio del Giudice Ordinario.

Foro competente in via esclusiva è quello di Roma, con espressa e totale rinuncia reciproca ad ogni altro Foro.

Articolo 23 - Allegati

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto i seguenti documenti allegati:

- Allegato 1: Allegato Tecnico;
- Allegato 2: Codice di comportamento Fornitori e Partner di Poste Italiane;
- Allegato 3: Comunicazione per regolare la accettazione di fatture elettroniche.

Articolo 24 - Domicili contrattuali e comunicazioni

A tutti gli effetti del presente contratto, le parti eleggono domicilio in:

- Poste Italiane S.p.A. in Roma, Viale Europa n° 175 - CAP 00144;
- Automobile Club d'Italia (ACI) in Roma, Via Marsala 8.

Ogni comunicazione da farsi alle parti nei termini del contratto deve essere effettuata entro 5 giorni naturali consecutivi tramite fax, seguito da raccomandata con avviso di ricevimento da spedire agli indirizzi sopra indicati.

Ogni parte dovrà dare comunicazione scritta all'altra di ogni cambiamento di indirizzo.

Articolo 25 - Perfezionamento del contratto

Ai fini del perfezionamento del presente contratto, ACI dovrà provvedere a trascrivere integralmente il testo della presente nota su propria carta intestata, apponendo data e in segno di totale ed incondizionata adesione, e, quindi, all'invio a Poste Italiane S.p.A. – Bancoposta – Acquisti Bancoposta, Viale Europa n° 175 Roma CAP 00144, a mezzo lettera raccomandata.

Articolo 26 – Clausola finale

Relativamente a tutto quanto non è disposto con il presente atto, s'intendono applicabili le disposizioni vigenti in materia.

Il presente contratto è stato negoziato in ogni sua parte, pertanto le Parti concordano che non trovano applicazione gli artt. 1341 e 1342 c.c.

Roma li, _____

Automobile Club d'Italia
Il Presidente
Angelo Sticchi Damiani